



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
14/021/CR08/C9

**ACCORDO FRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO
E BOLZANO IN TEMA DI ESAMI A CONCLUSIONE DEI PERCORSI DI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE**

**Riferimenti ed elementi minimi comuni per gli esami in esito ai percorsi di
istruzione e formazione professionale (IeFP)**

1 Quadro normativo nazionale, competenze regionali in materia di certificazione e qualità del sistema di IeFP

Il **sistema di IeFP**, nato in forma sperimentale nel 2003, è entrato formalmente a **regime**¹ nell'anno formativo 2011-2012, come sistema di pari dignità e parte integrante nel secondo ciclo del sistema educativo italiano di istruzione e formazione, caratterizzato da una propria tipologia di offerta di percorsi di durata triennale e quadriennale, rispettivamente riferiti a standard formativi minimi e a Figure di Qualifica e Diploma Professionale comprese in uno specifico Repertorio nazionale.

Oltre che dalle Istituzioni formative accreditate dalle Regioni, ai sensi del c. 3 dell'art. 2 del DPR n. 87/2010, l'offerta di **IeFP** può essere erogata in regime di **sussidiarietà** anche dagli Istituti Professionali di Stato, nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta e secondo le modalità (integrativa e complementare) definite dalle Linee Guida per gli organici raccordi tra Istruzione Professionale e **IeFP**, recepite con DM n. 4/2011.

L'intero sistema di **IeFP** rientra nelle **competenze esclusive delle Regioni e delle Province autonome** ed è vincolato al rispetto dei **livelli essenziali delle prestazioni** (LEP) di cui al Capo III del Dlgs n. 226/2005. Nel rispetto di tali LEP, alle Regioni e alle **Province autonome** compete in particolare la definizione e declinazione territoriale degli standard minimi formativi e delle modalità dell'accertamento e della valutazione finale per il conseguimento dei titoli di Qualifica e di Diploma professionale di **IeFP** ed il rilascio delle relative attestazioni. Tali specifiche disposizioni costituiscono **riferimento univoco** sia per le Istituzioni formative, sia per le Istituzioni scolastiche che erogano l'offerta di **IeFP** a norma dell'articolo 1, comma 13 del dlgs 226/2005².

Il primo ciclo di esami conclusivi del primo triennio dei percorsi a regime di **IeFP** si terrà a giugno 2014³.

In occasione di tale scadenza, le Regioni e le **Province autonome** definiscono il presente DOCUMENTO DI INDIRIZZO, al fine di garantire, nell'esercizio delle proprie competenze legislative esclusive e delle relative regolamentazioni, **armonizzazione e qualità a livello nazionale del sistema di IeFP**:

- nel rispetto dei **LEP** previsti dal Dlgs 226 del 2005;
- in coerenza con la cornice di riferimento costituita dal DLgs. n. 13/2013;
- sulla base di *elementi minimi comuni* concernenti le procedure di valutazione, di ammissione e di accertamento finale.

¹ D.l. 11 novembre 2011 di recepimento dell'Accordo in CSR 27 luglio 2011.

² "Tutti i titoli e le qualifiche a carattere professionalizzante sono di competenza delle Regioni e province autonome e vengono rilasciati esclusivamente dalle istituzioni scolastiche e formative del sistema di istruzione e formazione professionale. Esse hanno valore nazionale in quanto corrispondenti ai livelli essenziali di cui al Capo III" (art. 1, co. 13 del dlgs 226 del 2005).

³ In alcuni territori, la messa a regime è stata anticipata di un anno, pertanto i primi esami non più sperimentali si sono già svolti nel giugno del 2013 (Lombardia e Toscana, ad es.)

I LEP attinenti al sistema di **IeFP**, anche relativamente agli esami conclusivi dei percorsi (art. 20) e alla spendibilità nazionale dei titoli e delle qualificazioni rilasciate (art. 1, c. 13), sono quelli definiti dal Capo III del Dlgs. 226/2005; in rapporto a tali elementi le Regioni e le **Province autonome** ritengono che il presente DOCUMENTO DI INDIRIZZO si interconnetta in modo organico anzitutto con le previsioni regolamentari di cui ai commi 9 e, in particolare, 10 dell'articolo 1 del Dlgs 226 del 2005, nonché con la cornice di riferimento generale definita con il **Dlgs n. 13/2013**, concernente la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali ed informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale e di certificazione delle competenze.

2 Elementi minimi comuni di riferimento per gli esami conclusivi dei percorsi di IeFP

Il presente documento individua gli **elementi minimi comuni**, che costituiscono *condizioni di omogeneità di pratiche e procedure in materia di accertamento, valutazione e certificazione finale* degli standard formativi nazionali e regionali⁴ dei percorsi di **IeFP** e del conseguente rilascio dei titoli di Qualifica e Diploma professionale (art. 17, D.lgs. 226/2005):

- a) ammissione degli allievi frequentanti all'esame conclusivo: oltre al rispetto del requisito della frequenza minima dei tre quarti del monte ore⁵, è necessaria anche una formalizzazione del raggiungimento degli esiti di apprendimento di cui agli standard formativi dei percorsi di **IeFP** (art. 18 del D.lgs. 226/2005) nazionali e loro eventuali articolazioni regionali⁶, sulla base delle valutazioni periodiche degli apprendimenti e del comportamento, da parte dei docenti e degli esperti di cui all'art. 19 del D.lgs. 226/2005 (art. 20 del D.lgs. 226/2005); per quanto riguarda l'attuazione dei percorsi in regime di sussidiarietà integrativa, tale formalizzazione deve costituire atto specifico ulteriore e distinto dallo scrutinio di ammissione al quarto anno di Istruzione Professionale di Stato;⁷
- b) composizione della Commissione: fatto salvo quanto già previsto dall'art. 20, c. 1, lett. e) del Dlgs 226/2005, e nel rispetto delle differenti modalità di composizione previste dalle normative regionali, la composizione della Commissione deve soddisfare i seguenti *due requisiti*:
 - *almeno un componente in posizione di terzietà*, o in qualità di Presidente della Commissione, o di commissario esterno (anche attribuibile ad esperti del mondo del lavoro), nominato dall'Amministrazione competente o comunque da essa autorizzato;
 - *garanzia del carattere collegiale*, con presenza di almeno *tre componenti* per la validità delle operazioni;
- c) finalità e tipologia delle prove: previsione di almeno un *colloquio* e di una *prova professionale*, finalizzati all'accertamento delle diverse dimensioni di base e tecnico professionali degli standard formativi regionali⁸, definiti nel rispetto degli standard formativi nazionali (art. 18 del D.lgs. 226/2005); la dimensione tecnico-professionale costituisce l'elemento fondamentale di riferimento dell'esame e può fornire anche elementi di accertamento per quella di base, anche attraverso forme di accertamento e valutazioni integrate rispetto alle due dimensioni (tecnico-professionali e di base);
- d) configurazione della prova professionale:
 - deve avere ad oggetto *competenze tecnico professionali caratterizzanti e specifiche del Profilo* e non solo quelle comuni o ricorrenti anche in altri profili;
 - deve avere *carattere pratico / prestazionale*, coerente con la diversa caratterizzazione degli standard tecnico-professionali e di base di riferimento al titolo di Qualifica o Diploma Professionale e non solo nella forma di colloquio o test;
 - i *criteri* e gli *indicatori* della valutazione possono essere determinati in rapporto agli "ambiti di esercizio" dello standard di riferimento;

⁴ Per le province autonome di Trento e Bolzano si legga "standard provinciali".

⁵ Dlgs 226/2005, art. 20, comma 2.

⁶ Per le province autonome di Trento e Bolzano si legga "standard provinciali".

⁷ Vedi nota di risposta del MIUR al quesito posto dalla Regione Toscana, allegata al presente documento

⁸ Per le province autonome di Trento e Bolzano si legga "standard provinciali".

- deve possedere un *peso almeno pari al 50%* del totale delle prove previste, calcolato a prescindere dall'eventuale punteggio di ammissione.
- e) modalità di accertamento: devono essere finalizzate al riscontro delle competenze degli standard formativi nazionali e regionali e non solo di elementi di conoscenza ed abilità;
- f) a conclusione dell'esame con esito positivo è rilasciato il relativo titolo, il cui format di riferimento è quello previsto dal D.I. 11 novembre 2011
- g) Periodo di svolgimento dell'esame: al fine di assicurare il rispetto del livello essenziale di prestazione di cui all'art. 17, comma 2 del D.Lgs. 226/05 (avvio contemporaneo dei percorsi del secondo ciclo), gli esami conclusivi dei percorsi di **IeFP** vengono svolti entro l'inizio dell'anno scolastico successivo. Deroche a tale data sono ammissibili in presenza di situazioni specifiche adeguatamente motivate.

3 Province autonome di Trento e Bolzano

Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente accordo nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale, delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

Roma, 20 febbraio 2014